



Città di Foggia

**GABINETTO SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 101 del 17/12/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, DI FINE ANNO 2020 ED INIZIO ANNO 2021.**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";
- la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge n. 34/2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavori, di proroga di termini amministrativi e processuali";

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. I, commi 6 e 7, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. I, comma I, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità

nelle Regioni del Paese;

**VISTO** che la Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

**VISTO** che la Città di Foggia è stata destinataria dell'Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia con la quale è stata individuata tra i comuni pugliesi per i quali sono state ulteriormente applicate le più stringenti misure previste per uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione) fino a tutto il 14 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che nel corso della Riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 11 dicembre 2020 veniva evidenziata l'ipotesi di prevedere a livello locale l'adozione di specifici ulteriori provvedimenti, nell'ambito di quelli riservati alla competenza dei Sindaci dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, aventi la finalità di regolamentare, in ambito urbano, la presenza indiscriminata e massiva di persone nelle aree tradizionalmente interessate da fenomeni di speciale aggregazione durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno;

**RITENUTA** la necessità che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le altre misure prescritte dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 per le zone c.d. "gialle", tra le quali rientra a far data dal 15 dicembre 2020, anche in considerazione del notevole ed indiscriminato afflusso di persone nelle aree centrali della Città, tale da non potersi di fatto configurare una accettabile forma di distanziamento fisico, di adottare ulteriori misure di contenimento e mitigazione del contagio a livello locale;

**CONSIDERATE** le misure già sperimentate con l'attuazione delle Ordinanze Sindacali n. 92 del 13/11/2020, n. 94 del 23/11/2020 e n. 95 del 24/11/2020 nel corso del mese di novembre 2020;

**RITENUTO** che dette misure, in considerazione delle peculiarità del periodo delle festività natalizie e di fine anno vadano ulteriormente implementate attraverso la rimodulazione degli orari degli esercizi di ristorazione e degli esercizi commerciali;

**CONSIDERATO** che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale nel periodo post natalizio e di fine anno e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

**VISTO** l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

**VISTO** il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19";

**VISTO**: il D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

**RITENUTE**, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

**VISTO** altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per quanto sopra,

## **ORDINA**

**Per le motivazioni in premessa indicate:**

1. **dalla data di emanazione della presente ordinanza ed a tutto il 15 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale**, ad integrazione dei divieti già previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020:

- **la chiusura della Villa Comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa mediante l'utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l'obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;
- **l'accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato, oltre che all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 – punto n. 10 – lettera “b)” del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, al rispetto delle seguenti ulteriori seguenti prescrizioni:**
  - ✓ è consentito svolgervi esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo;
  - ✓ è comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di gruppo;
  - ✓ è fortemente raccomandato l'allontanamento dall'area nel caso in cui, per il numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico previsto dalle norme in vigore, fermo restando l'obbligo di allontanarsi dalla stessa area su richiesta degli organi di polizia preposti al controllo;
- **la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati;**
- **Il divieto dell'uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. E' consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell'ambito dell'attività motoria o sportiva;**

- **la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano per tutti i giorni della settimana;**
  - **Il divieto del consumo all'aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore;**
  - **l'obbligo di chiusura, per tutti i giorni della settimana, di tutti i distributori automatici H24 di alimenti e bevande, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, al fine di prevenire situazioni di assembramento in prossimità degli stessi, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo (soprattutto nelle ore serali e notturne);**
- 2. nei giorni 19, 20, 25, 26, 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 18:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:**
- **la parziale chiusura al pubblico con ingresso contingentato delle seguenti aree:** Via Lanza - Piazza U. Giordano (area pedonale) - Corso Vittorio Emanuele II, tratto da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi - Largo degli Scopari, Vico De Rosa, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell'accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall'area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l'obbligo di allontanarsi comunque dall'area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli;
  - **i punti di accesso e di deflusso** nelle suddette aree negli orari consentiti **sono indicati in loco da apposita segnaletica e/o dal personale addetto**, nonché la capienza massima delle aree così come innanzi individuate **sono disciplinati da apposito piano anti assembramento** redatto da un tecnico individuato dall'Amministrazione Comunale. **Laddove si verificasse un livello di frequentazione delle aree prossimo al limite di capienza di ciascuna area si provvederà a restringere l'accesso ai soli residenti o abitanti nell'ambito della stessa, fino al ripristino delle condizioni di normalità;**
  - **il divieto assoluto di transito**, nelle medesime aree per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- 3. Nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:**
- **per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) il divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 11:00;**
  - **la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande già a decorrere dalle ore 11:00;**
- 4. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:**
- **la chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con divieto di asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore**

11:00 del 24 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 05:00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (fatte salve le eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per la ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera);

- **la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 17:00**, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

**5. nei giorni 19, 20, 24 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3 5 e 6 gennaio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 22:00** ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

- **il divieto di stazionamento** per le persone, **nelle seguenti zone della città** :Via Dante; Largo degli Scopari; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Via Oberdan; Piazza Padre Pio; Piazza De Gasperi; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Corso Garibaldi (da Via Duomo a Corso Vittorio Emanuele II); Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goepingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara).

**Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere disposizioni meno restrittive.**

## **AVVERTE CHE**

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
- gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
  - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
  - ✓ Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
  - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;

- ✓ Regione Puglia;
- ✓ Questore di Foggia;
- ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
- ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

**IL SINDACO**

Franco Landella